



Comune di Calasetta
Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.05.2020

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 – Destinazione dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Tariffe.....	4
Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 7 –Obblighi tributari.....	4
Articolo 8 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento	5
Articolo 10 - Sanzioni.....	5
Articolo 11 -Riscossione coattiva.....	6
Articolo 12- Rimborsi.....	6
Articolo 13 - Contenzioso	6
Art.14 Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, la determinazione delle tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Calasetta in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere situate nel territorio di Calasetta. Sono strutture ricettive quelle espressamente indicate al capo II "Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive" della L.R. LEGGE REGIONALE 28 luglio 2017, n. 16 (norme in materia di turismo) e così come esplicitate agli art. 13/14/15/16.
3. Costituisce altresì presupposto dell'imposta il pernottamento in:
 - a) unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. C. l. 431/98 e tutte le altre unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico ricettivo.
 - b) autocaravan ed altri mezzi simili mobili di pernottamento. Nel caso del autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 2 che si trovano nel territorio del Comune di Calasetta e non risulta iscritto all'anagrafe comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo.
3. Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che l'imposta di soggiorno è stata istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ed è quindi un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011). Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell'imposta da parte dell'ospite, il gestore gli farà compilare un modulo predisposto dal Comune.
4. I dati del cliente che omette di effettuare il pagamento andranno indicati anche nella relativa sezione della dichiarazione da inviare al Comune. Sarà compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.
5. Il Comune si rapporta con il gestore non come soggetto attivo del rapporto tributario, bensì quale destinatario giuridico delle somme incassate dal gestore a titolo di imposta di soggiorno. I soggetti

operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D. lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.

Articolo 4 – Destinazione dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato per le seguenti finalità:
 - a) Servizio di igiene urbana, interventi di manutenzione, pulizia e sorveglianza strade, piazze, spiagge, pinete e verde pubblico e di accessibilità delle spiagge e delle coste;
 - b) Promozione del sistema turistico locale;
 - c) Spese generali sostenute dal Comune per interventi, attività e iniziative nel settore turistico, culturale e ambientale.

Articolo 5 - Tariffe

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f del D. lgs 267/2000, entro gli importi stabiliti dalla legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata secondo la tipologia delle strutture ricettive nonché in relazione alle caratteristiche proprie delle medesime.

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - g) i disabili e i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone.

Articolo 7 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di

coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5;

2. Obbligo della resa del conto: I soggetti operanti presso le strutture ricettive, in quanto incaricati della riscossione e del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposto da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta secondo le disposizioni contenute nell'ordinamento contabile degli enti locali".
3. I soggetti indicati nell'art. 3 c. 2 sono tenuti inoltre a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio tributi del Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
 - e) I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune
2. Il gestore della struttura ricettiva (o gli altri soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento dell'imposta come individuati nel precedente art. 2) effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, **entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare**:
 - a) su apposito conto corrente bancario o postale intestato al Comune di Calasetta;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Calasetta;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al

trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci/00.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art.14 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal **1° Aprile al 31 Ottobre** di ogni anno a partire dall'anno 2021.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.